



CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
II SETTORE UFFICI TECNICI



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N° 142 del 12 MAR 2018

OGGETTO: Approvazione della proroga del contratto di servizio per il conferimento e smaltimento dei RSU provenienti dal territorio del Comune di Castelvetrano, c/o l'impianto discarica ubicato in [REDACTED] della Società Catanzaro Costruzioni s.r.l. - Impegno di spesa.

CIG: 735570796F

N. GR.	TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1.	COMMISSIONE STRAORDINARIA		
2.	SETTORE PROGRAMMAZIONI FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE		
3.	ALBO PRETORIO		
4.	DITTA : CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L.		

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Assunto Impegno n°193 del 9.03.2018
Sull'Intervento n° 09.03.1.103
Cap. P. B. G. n° 8410/10
Fondo risultante _____
Imp. Precedente _____
Imp. Attuale € 600.000,00
Dispon. Residua € _____
Il Responsabile

AL DIRIGENTE II SETTORE - UFFICI TECNICI

PREMESSO CHE:

- Con Ordinanza n. 20/Rif. del 14/07/2015, il Presidente della Regione Siciliana, considerata l'urgente e imprescindibile necessità di garantire, in alcune aree del territorio regionale, la continuità del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso un intervento straordinario, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, ha dato mandato al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti di modulare gli abbancamenti presso la discarica sita nel Comune di Trapani.
- Con D.D.G. n.1943 del 10.11.2015 il Comune di Castelvetrano, aderente all'ATO TP2, è stato autorizzato a conferire i rifiuti presso gli impianti della Società Trapani Servizi S.p.A., con sede in [redacted], la quale ha richiesto ai Comuni aderenti all'ATO TP2 di sottoscrivere un contratto per il servizio di trattamento del KRISSEBU. È un verbale di consegna approvato dalla G.M. con deliberazione n. 498 del 11.11.2015;
- Con successivi Decreti Dirigenziali (D.D.G. n. 1974 del 02.12.2016) ed in ultimo con ordinanza del Presidente della Regione n. 4/Rif e n. 5/Rif del 01.06.2017, questo Comune è stato autorizzato a conferire, fino al 30-11-2017, tutti i rifiuti urbani non pericolosi presso l'impianto discarica di Trapani, gestito dalla Trapani Servizi S.p.A.;
- Con D.D.S. n. 12/90 del 29.09.2017 il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha autorizzato questo Ente a conferire i rifiuti indifferenziati per la quantità di 37 ton./giorno;
- Con D.D.S. n. 1871 del 14-12-2017 il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha autorizzato questo Ente a conferire i rifiuti indifferenziati per la quantità di 45 Tonn./giorno;
- Con D.D.S. n. 18 del 15.01.2018 il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha autorizzato questo Comune al conferimento dei rifiuti solidi urbani prodotti da questo Comune, presso la discarica sita in [redacted] - [redacted] - [redacted] - gestita dalla Catanzaro Costruzioni S.r.l.;
- Con Ordinanza 2/Rif del 28.02.2018, per il periodo che va dal 01.03.2018 al 31.05.2018, si reitera parzialmente l'Ord. 14/Rif del 01.12.2017 al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie di ordine pubblico e sociale;
- Con Ordinanza n. 3/Rif del 08.03.2018 del Presidente della Regione Sicilia, per un periodo che va dal 08.03.2018 al 31.05.2018 si reiterano le Ordinanze 17/Rif del 02.08.2016 e n. 20/Rif del 31.08.2016.
- In conseguenza, con nota prot. n. 178 del 01-03-2018 pervenuta a mezzo PEC ed acquisita al Protocollo Generale del Comune al n. 11253 del 02-03-2018, la Catanzaro Costruzioni S.r.l. ha trasmesso il rinnovo alla disponibilità al conferimento presso l'impianto di smaltimento finale per rifiuti non pericolosi sito in [redacted]

Ritenuto, per quanto sopra, ed al fine di scongiurare l'emergenza sanitaria, doversi procedere ad approvare la proroga del contratto di servizio in essere con la Catanzaro Costruzioni S.r.l., per il conferimento diretto dei rifiuti in discarica inoltrata con la citata nota prot. 178 del 01.03.2018;

Visto lo schema di contratto di servizio che al punto 8.1 prevede che "per il servizio di smaltimento il prezzo per il conferimento dei rifiuti, dovuto al Gestore IPPC è pari ad € 123,50/ton., salvo conguaglio, di € 6,24/ton per il tributo speciale, € 3,34 per oneri di mitigazione oltre I.V.A. al 10%;

Preso Atto che la sopradescritta proroga del contratto di servizio avrà validità fino al prossimo 31.05.2018;

Vista la determina della Commissione Straordinaria (con i poteri e le attribuzioni del Sindaco) n. 21 del 29.12.2017, di incarico delle Funzioni Dirigenziali ad interim, del II Settore Servizi Tecnici, al Dott. Andrea Antonino Di Como;

Vista la L.R. 11/12/91 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 9/2010;

Visto il vigente Regolamento degli uffici o dei servizi;

Visto il vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

1. **Approvare** la proroga del contratto di servizio in essere con la Catanzaro Costruzioni S.r.l. per il conferimento diretto dei rifiuti in discarica, fino al 31.05.2018 proposto ed inoltrato con nota protocollo n. 178 del 01-03-2018;
2. **Impegnare** la somma necessaria a garantire il servizio previsto nel contratto con la Catanzaro Costruzioni, dal 10.03.2018 al 31.05.2018 per un totale di gg. 83, pari presuntivamente ad € 600.000,00, alla missione 9, programma 3, titolo 1, macroaggregato 103 del bilancio di previsione 2018;
3. **Dare Atto** che trattasi di spesa di cui all'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e che ai sensi del D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. del 28.12.2011 e del D.Lgs. 126/2014, l'obbligazione è esigibile entro il corrente esercizio finanziario;
4. **Esprimere** parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente

Dott. Andrea Antonino Di Como

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, li 8.3.2018


IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Dott. Andrea Antonino Di Como)

PUBBLICAZIONE

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune
dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° _____

Il Responsabile dell'Albo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile

Castelvetrano, li _____

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Ordinanza n. 02/Rif del 28 febbraio 2018

Il Presidente della Regione

*Recorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle
more del riassetto in ordinario della gestione dei rifiuti integrato dei rifiuti. Rettoria parziale ex art. 191
comma 4 del D. Lgs. 152/2006 delle Ordinanze 14/Rif del 1 dicembre 2017 e 15/Rif del 1 dicembre 2017
Disposizioni per l'incremento della raccolta differenziata.*

È respisso che:

- in data 28 febbraio 2018 scade il termine di validità delle Ordinanze n. 14/Rif del 1 dicembre 2017 e n. 15/Rif del 1 dicembre 2017 e che alla data della suddetta scadenza non risulta possibile il riassetto in ordinario del ciclo integrato dei rifiuti per i motivi sotto indicati;
- che sul territorio della Regione Siciliana continua ad essere acuita la situazione di **deficit** nell'impiantistica regionale, tra l'altro più volte manifestata anche al Governo nazionale, che si manifesta in una grave carenza di capacità di abboccamento in discarica indotta sostanzialmente dal basso livello di raccolta differenziata nei comuni della Regione;
- il Presidente della Regione Siciliana nel corso della seduta di Giunta del 29 dicembre 2017 ha relazionato sulla grave situazione di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Regione, rappresentando, in particolare, come la raccolta differenziata nell'isola abbia ancora percentuali di molto basso livello, specialmente nei grandi centri urbani e che le discariche regionali hanno capacità complessive che non possono garantire a lungo termine lo smaltimento dei rifiuti;
- nella medesima riunione di Giunta è stata approvata la relazione svolta dal Presidente della Regione Siciliana con la relazione all'avvio dell'iter procedimentale al fine di investire il Governo Nazionale per una dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti;
- il Consiglio dei Ministri n. 69, tenuto in data 2 febbraio 2018, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani;
- ad oggi non risulta emanata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile conseguenze alla deliberazione del Consiglio dei Ministri n. 69 del 2 febbraio 2018;
- in Regione Siciliana in questi mesi ha garantito il corretto pre-trattamento dei rifiuti prima del loro smaltimento in discarica nel rispetto delle normative europee;

Ordinanza n. 2/Rif/2018

Recorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del riassetto in ordinario della gestione dei rifiuti integrato dei rifiuti. Rettoria parziale ex art. 191 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 delle Ordinanze 14/Rif del 1 dicembre 2017 e 15/Rif del 1 dicembre 2017. Disposizioni per l'incremento della raccolta differenziata.

- la Regione ha avviato i lavori di realizzazione delle **piattaforme integrate** (IRIS) e discricia, di Enna-Cada Cozzo Vulture e di Cida-Cida Timpano, la cui **ultimazione è prevista, rispettivamente, entro il mese di aprile 2019 e di ottobre 2018** e a breve potrà avviare, agli esiti di un contenzioso giudiziario, anche i lavori per il impianto di Messina, Cida Pace;
- le volumetrie di molte discariche, alcune di rilievo strategico, (Palermo-Bellolunghe e Trapani) sono in esaurimento ed è, pertanto, necessario avviare tutte le azioni necessarie per prevenire l'insorgere di nuove emergenze sul territorio regionale;
- dai dati mensili in possesso della Regione risulta un progressivo incremento della raccolta differenziata pari al 15,40% come riportato nel rapporto (SPRA 2016), tuttavia ancora molto al di sotto dei valori medi nazionali;
- i grandi comuni della Sicilia appaiono la forte ritardo e con valori molto bassi di raccolta differenziata, mediamente al 10%; tali bassi valori derivano dalle modalità di raccolta applicata (come al tipo stradale a cassonetto differenziato ed non, mentre solo il 50% dei comuni procede con un sistema di raccolta più idoneo, detto domiciliare);
- all'entrata in vigore della L.R. n. 9/2010 erano costituite, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, n. 27 società d'ambito delle quali circa la metà gestivano direttamente il servizio con personale e mezzi propri e diverse parti di queste gli impianti;
- a seguito della L.R. n. 9/2010 i consorzi e le società di ambito sono stati posti in liquidazione, le competenze trasferite alle nuove SRR e le preesistenti gestioni sarebbero dovute cessare con l'avvio operativo della SRR e dei nuovi gestori; tuttavia, a seguito di numerose leggi di proroga, la cessazione normativa delle gestioni è stata fissata per il 1° ottobre 2013;
- i comuni avrebbero dovuto costituire le SRR, redigere successivamente il Piano d'Ambito e la dotazione organica, procedere al passaggio dei beni dai fondi di dotazione; dopo le approvazioni di rito, avrebbero quindi dovuto procedere all'affidamento dei servizi tramite società di scopo in house ovvero tramite affidamenti a operatori economici o consorziati miste;
- la Regione Siciliana si è attivata con tutti i possibili strumenti ordinari e straordinari per accelerare la costituzione delle SRR e affinché la transizione dalla gestione degli ATO a quella delle SRR prevista dalla L.R. n. 9/2010 verso il nuovo modello di gestione del ciclo integrato dei rifiuti avvenisse senza alcuna soluzione di continuità, anche per prevenire i rischi di una crisi socio-economica ambientale che certamente avrebbe scaturito dalla interruzione del servizio;
- poiché i Comuni soci delle SRR non si erano attivati in tempo, così come previsto dalla L.R. n. 9/2010, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, dai mesi successivi, ha affidato gli Enti locali e poi dominato circa 190 Commissari Straordinari nei comuni soci per l'approvazione degli atti costitutivi e degli statuti delle SRR;
- i suddetti provvedimenti, nonostante i vistosi rallentamenti a causa dei ricorsi proposti al TAR da parte di alcuni Comuni, hanno consentito l'adesione alle SRR di tutti i comuni dell'isola e la successiva costituzione dello stesso;
- tuttavia, al 30 settembre 2013, erano costituite dai comuni solo 10 SRR su 18, pochissime avevano redatto ed approvato i Piani di Ambito e nessuna aveva completato gli adempimenti previsti dalla L.R. n. 9/2010;
- molte società d'Ambito alla scadenza del 30 settembre 2013 gestivano direttamente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e l'impiantistica senza che i comuni soci avessero trasferito le competenze alle nuove SRR;
- la legge regionale n. 3/2013 ha fissato al 30 settembre 2013 la cessazione delle gestioni in atto in tutti i casi soggetti già deputati, con conseguente divieto dei liquidatori di compiere atti di gestione;

Continuato il 20/04/2018

Il presente rapporto è un'attività di gestione del rifiuto nel territorio della Regione Siciliana nell'ambito del piano di attuazione della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Il lavoro periodico è stato svolto in attuazione del D. Lgs. 152/2006 della Conferenza Stato-Regioni del 2 dicembre 2017 e 153/06 del 2 dicembre 2017. Dispersione per il territorio delle Regioni differenziate.

- al fine di assicurare l'esecuzione della legge n. 9/2010, in particolare, di assicurare o non interrompere il servizio svolto direttamente dalle società d'ambito, il Presidente della Regione dal 1 ottobre 2013 ha nominato diversi commissari straordinari nel territorio delle provincie ATO e poi delle SRR;
- ad oggi le SRR non hanno adempiuto completamente ai compiti e alle funzioni previsti dalla legge regionale n. 9/2010, né in particolare a quelli di cui all'art. 14 comma 1 e ciò preclude l'avvio di un sistema di raccolta e di gestione integrato dei rifiuti efficienti;
- in determinati territori, pur essendo operativi le SRR, le stesse non riescono a garantire il servizio di raccolta e di conferimento in discarica dei rifiuti, né con affidamenti in house né con appalti o loti, né tantomeno, con le società di scopo previste dalla legge n. 9/2010 con soggetti terzi, la gestione degli impianti;
- diversi comuni in forma singola ed associata (ARO), nonostante i poteri a loro attribuiti dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti o, comunque, resti efficaci ai sensi dell'ordinanza 2/RIF/2017, non riescono a garantire, con le forme ordinarie, il servizio né alcuni dei suddetti enti, ai sensi e per gli effetti della L.R. n.3/2013, hanno attivato la gara all'UREGA;

Visti:

- lo Statuto della Regione Siciliana;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ed in particolare l'articolo 107 "funzioni mantentive dello Stato" e 108 "funzioni trasferite alle Regioni e agli enti locali" del rubricato "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali", in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59;
- il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare la parte prima contenente i principi inderogabili in materia di norme ambientali, e la parte quarta concernente la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati;
- la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 rubricata "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- la legge n. 124/2015 recante "Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- il decreto ministeriale 27 settembre 2010 "Definizione del criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica..." e successivo DM 24 giugno 2015;
- il Titolo III bis "Autorizzazione Integrata Ambientale" del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 29 bis (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), 29 sexies (Autorizzazione Integrata Ambientale) e 29 nonies (Modifica degli impianti e variazione del gestore);
- l'comma 1 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che "In qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, e ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme

Chiusura a 10/03/2018

Restano a disposizione per la gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle aree del nome in indirizzo, fino all'ora del ritiro, i seguenti uffici: Regione Siciliana - art. 19, comma 4 del D. Lgs. 152/2006 delle Ordinanze 14/89 del 1 dicembre 2017 e 12/10 del 1 dicembre 2017. Dimissioni per l'incarico della Direzione Provinciale

di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nella direttiva dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente";

- il comma 2 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che "(...) il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inattuazione del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di permanenza dell'inertezza, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini";
- il comma 3 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 che espressamente recita: "Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-scientifici locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali";
- il comma 4 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che le ordinanze contingibili ed urgenti (...) di cui al comma 1 possono essere retterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni specifico forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della Regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 3 ottobre 2016 con la quale il Governo regionale ha proceduto all'approvamento del "Piano strategico per la realizzazione degli impianti di valorizzazione energetica della frazione residuale senza dei rifiuti urbani indifferenziati";

Considerato che:

- sul Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia, approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 dell'OPCM n. 3887/2010, con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DEC-2012-0000125 del 11 luglio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012, è stato emesso il decreto n. 100/2013 di approvazione VIA-VAS dell'Autocità Computata - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministro dei Beni Culturali;
- il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia è stato oggetto di adeguamento alle prescrizioni imposte congiuntamente dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero dei Beni Culturali ed ambientali, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del 13 gennaio 2016 e anche ai fini dell'ottemperanza alla diffida della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 Agosto 2015;
- la realizzazione di una strategia pianificatrice pienamente congiunta ed efficace e come tale in grado di implementare il reale fabbisogno impiantistico nel contesto socio-economico locale, non possa che dipendere dalla completa attuazione delle previsioni e degli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e dalla organizzazione del servizio integrato dei rifiuti sulla base di stabili ottimali sincreticamente di livello ultraprovinciale, in modo da garantire le opportune economie di scala nella gestione dei rifiuti, e sulla base di una programmazione condivisa da parte delle relative Autorità, superando la frammentazione del servizio in conformità alla normativa statale;

Visti:

- l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 581/R del 7 giugno 2016 emanata d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 260/R del 1° dicembre 2016 emanata d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Orlando, 27/04/2018

Recepimento in qualità di firma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana delle norme del decreto con cui è emanata l'adozione del piano di gestione dei rifiuti urbani approvato con art. 191 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 della Circolare MISE del 1 dicembre 2017 e 1801/2017 del 1 dicembre 2017, rispettivamente per i comuni di area urbana differenziata.

- **Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4/Rif del 1° giugno 2017** emanata d'intesa con il **Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**;

Considerato che è stato istituito un tavolo tecnico con Decreto n. 1 del 23 dicembre 2016 dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per l'esame delle procedure di biqualificazione dei rifiuti che ha consentito di procedere al monitoraggio dei processi di biqualificazione con l'aiuto di coordinamento dell'ARPA Sicilia;

Visti:

- **Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 13/Rif del 1° dicembre 2017** emanata d'intesa con il **Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**;
- **Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 14/Rif del 1° dicembre 2017**;
- **Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 15/Rif del 1° dicembre 2017**;
- la nota prot. n. 7585 del 21 febbraio 2018 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha richiesto ad ARPA Sicilia e alle ASP Provinciali l'emissione dei pareri tecnico-sanitari ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 al fine di poter reiterare gli effetti dell'Ordinanza n. 14/Rif emanata dal Presidente della Regione Siciliana;

Considerato che la straordinaria del sistema regionale della gestione dei rifiuti riguarda sia il sistema di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti che l'impiantistica regionale;

Visti:

- la circolare ministeriale del 14 dicembre 2017 per l'applicazione dell'art. 6 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio 3 agosto 2005);
- la nota prot. n. 765 del 17 gennaio 2018 della Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che segnala alla Regione Siciliana che per gli impianti mobili di cui al comma 3 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, le Ordinanze contingibili ex art. 191, non potranno essere reiterate oltre il 31 maggio 2018;
- la nota prot. n. 7754 del 22 febbraio 2018 con la quale si è sollecitato, a seguito del tavolo tecnico del 11 gennaio 2018 (convocato dopo la ricezione della predetta nota della Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 765 del 17 gennaio 2018), l'Amministrazione della EcoAmbiente Italia s.r.l., gestore degli impianti mobili presso la discarica di C.da Bellolampo di Palermo, ad avviare con immediatezza le procedure di autorizzazione nei tempi e nelle modalità previste per gli impianti mobili dal D.Lgs. 152/2006, e di "dare riscontro formale a quanto concordato, al fine di evitare qualsiasi ipotesi di sospensione dell'attività di abbancamento dei rifiuti";
- la nota prot. n. 7752 del 22 febbraio 2018 con la quale si è sollecitato, a seguito del tavolo tecnico del 31 gennaio 2018 di cui sopra, l'Amministrazione Unico della Trappari Servizi S.p.A., gestore della discarica di C.da Burronca di Trapani, ad avviare con immediatezza le procedure di autorizzazione nei tempi e nelle modalità previste per gli impianti mobili dal D.Lgs. 152/2006 e di "dare riscontro formale a quanto concordato, al fine di evitare qualsiasi ipotesi di sospensione dell'attività di abbancamento dei rifiuti";
- la nota prot. n. 7751 del 22 febbraio 2018 con la quale si è sollecitato, a seguito del tavolo tecnico del 31 gennaio 2018 di cui sopra, la R.A.P.-Risorsa Ambiente Palermo, gestore della discarica di C.da Bellolampo di Palermo, ad avviare con immediatezza le procedure di autorizzazione nei tempi e nelle modalità previste per gli impianti mobili dal D.Lgs. 152/2006, e di "dare riscontro formale a

Ordinanza n. 219/2018

Recupero responsabile e speciale di circa 100 milioni di rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del riassetto organizzativo della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Bilancio parziale al art. 191 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 delle Ordinanze 14/Rif del 1 dicembre 2017 e 15/Rif del 1 dicembre 2017. Dipendenti per l'attuazione della Raccolta differenziata.

quanto concordato, al fine di evitare qualsiasi ipotesi di sospensione dell'attività di abboccamento dei rifiuti";

- la nota prot. n. 6447 del 13 febbraio 2018 con la quale si è sollecitato, a seguito del tavolo tecnico del 31 gennaio 2018 di cui sopra, la Cantarata **Cosuzioni s.r.l.**, gestore della discarica di C.da **Materano in Sicilia**, ad avviare con immediatezza le procedure di autorizzazione nei tempi e nelle modalità previste dal D.Lgs. 152/2006;

Visti:

- l'art. 3 bis del D. Lgs. n. 152/2006 ove si legge che i principi generali della Parte I del Testo Unico Ambientale si confermano al rispetto non solo dell'ordinamento, ma anche del diritto comunitario, vincolando così l'adozione di ogni atto o provvedimento previsto dal medesimo testo unico;
- l'art. 3 quinquies del D.Lgs. n. 152/2006 ove si richiamano i principi di sussidiarietà e di totale collaborazione tra enti al fine di assicurare omogeneità ed allineamento;

Considerato che prima di essere avviati a smaltimento i rifiuti indifferenziali devono essere sottoposti a trattamento negli impianti di TMB già esistenti e autorizzati o in altri impianti da individuare e autorizzare;

Visti:

- la direttiva 2008/98/CE che stabilisce: *"gli Stati membri hanno l'obbligo, per quanto riguarda i rifiuti, di sottoporre a trattamento, di prendere le misure necessarie affinché solo i rifiuti già tenuti vengano raccolti e discaricati e che, come chiarito dalla Commissione nel parere motivato prot. 9026 del 10/6/2012, inviato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/4021, "il trattamento dei rifiuti destinati a discarica deve consistere in processi che, oltre a modificare le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorire il recupero, abbiano altresì l'effetto (art. 1-Direttiva 1989/31/CEE) di evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente nonché i rischi per la salute umana"* e ancora *"...un trattamento che consiste nella mera compressione o triturazione di rifiuti indifferenziati da destinare a discarica, e che non includa un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e una qualche forma di stabilizzazione della frazione organica dei rifiuti stessi, non è tale da evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi sulla salute umana...";*
- l'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE che impone ad ogni Stato membro di adottare le misure appropriate per la creazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di gestione dei rifiuti che tenga conto delle migliori tecniche disponibili e che limiti, per quanto possibile, la movimentazione degli stessi al fine di scongiurare le ripercussioni negative sulla salute e sull'ambiente ad essi connesse, nonché risparmiare risorse, favorendo lo smaltimento dei rifiuti o il loro recupero *"in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica"*;
- l'articolo 178 del D.Lgs. 152/2006 che detta i principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica nella gestione dei rifiuti;
- l'articolo 182-bis D.Lgs. 152/2006 che prevede che lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati avvengano in conformità ai principi di autosufficienza e di prossimità con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra costi e benefici complessivi, al fine di permettere lo smaltimento e il recupero in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta in modo da ridurre i movimenti dei rifiuti stessi;

Considerato che l'attuazione delle operazioni di smaltimento presso le discariche attualmente in esercizio, secondo modalità che garantiscono un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente,

Ordinanza n. 28/2018

Ricerca e gestione in speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio delle Regioni Siciliane nelle aree di rischio ai sensi della direttiva del 12 giugno 2007 del Consiglio, recante parere ex art. 191 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 delle Ordinanze 1/2017 del 1 dicembre 2017 e 158/F del 1 dicembre 2017, approvazioni per l'attuazione della direttiva approvata

rappresenta una soluzione necessaria ed urgente proprio a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Visti

- il parere rilasciato da ARPA Sicilia, trasmesso con nota prot. n. 10310 del 28.02.2018 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e a cui si fa espresso rinvio per le prescrizioni inerenti i singoli interventi;
- il parere trasmesso dalla ASP di Catania con nota prot. n. 2516/000 del 23 febbraio 2018, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, cui si fa espresso rinvio per le condizioni espresse;
- Visto il parere trasmesso dalla ASP di Palermo con nota prot. n. 539 del 26 febbraio 2018, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, cui si fa espresso rinvio per le condizioni espresse;
- Visto il parere trasmesso dalla ASP di Agrigento con nota prot. n. 074/M del 23 febbraio 2018, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, cui si fa espresso rinvio per le condizioni espresse;
- Visto il parere della ASP di Ragusa assunto al prot. n. 8340 del 27 febbraio 2018, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, cui si fa espresso rinvio per le condizioni espresse;

Visto lo stato della gestione ciclo dei rifiuti, così come è emerso dalle riunioni, tenutesi presso il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, nei mesi di gennaio e febbraio 2018, nonché dalle segnalazioni pervenute dalle stesse società di regolamentazione;

Viste le persistenti criticità in relazione alla continuità del servizio che ad oggi è garantito dall'intervento commissariale nelle seguenti SRR-u, comunque, in alcuni comuni non delle stesse: SRR Agrigento Provincia Est, SRR Agrigento Provincia Ovest, SRR Enna Provincia, SRR Trapani Area Metropolitana, SRR Palermo Est, SRR Messina Area Metropolitana, SRR Ragusa Provincia;

Considerato che:

- si rende necessario e come fu essere ogni azione utile per consentire il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio regionale;
dal quadro complessivo, oltre ad emergere talune criticità nell'avvio operativo di quasi tutte le SRR, si registrano ancora vuoti gestionali che fino ad oggi sono stati colmati dall'intervento dei Commissari Straordinari, nominati, da ultimo, al sensi e per gli effetti del Decreto Presidenziale n. 526/2017 e s.m.i., scongiurando l'interruzione di pubblico servizio;
- risulta necessario nella SRR "Caltanissetta Provincia Sud" disporre l'immediata ricostituzione degli organi societari, anche in ottemperanza alla Sentenza del TAR Palermo n. 252 del 29 gennaio 2018 comunicata dall'Avvocatura dello Stato di Palermo in data 27 febbraio 2018, ed assunto al prot. generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 8380 del 28.02.2018, che comunque sarà sottoposto al vaglio dell'Amministrazione Regionale per ogni valutazione sull'eventuale impugnazione della stessa;
- quindi, parimenti, necessario disporre l'immediata decessazione degli organi societari nella SRR Ragusa Provincia, nella SRR Trapani Provincia Sud, nella SRR Palermo Area Metropolitana, nella SRR Palermo Provincia Est e nella SRR Palermo Provincia Ovest e, perciò, un termine meno stringente per la predetta ricostituzione al fine di far proseguire le attività di cui all'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza 15/Rif del 1 dicembre 2017;

Ordinanza n. 204/2018

Ritenuta comunque necessaria e imprescindibile, al fine di evitare qualsiasi forma di insorgenza ambientale e igienico-sanitaria, la permanenza di alcuni Comitati Straordinari nominati con Decreto Presidenziale n. 526/2017, per il periodo necessario e, comunque, non oltre il termine di durata della presente Ordinanza per i compiti riportati nei seguenti articoli del D.P. n. 526/2017: art. 1, comma 2 (SRR Messina Area Metropolitana), art. 3, comma 2 (SRR Ragusa Provincia), art. 4, comma 2 (SRR Palermo Area Metropolitana), art. 14, comma 2 (SRR Agrigento Provincia Est), art. 15, comma 2 (SRR Agrigento Provincia Ovest), art. 17, comma 2 (SRR Palermo Provincia Est) del Decreto Presidenziale n. 526/2017, nonché art. 1 comma 2 (SRR Enna Provincia) del D.P. n. 517/2018;

Ritenuta imprescindibile ed improcrastinabile, in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione, la necessità, non potendo altrimenti provvedere, di ricorrere all'assunzione, per un periodo determinato, di una ordinanza contingibile ed urgente in senso e per gli effetti dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, che consenta l'attuazione in deroga, alle normative vigenti (nei termini che verranno di seguito specificati), dei provvedimenti istruttori e necessari a garantire la gestione del sistema dei rifiuti nell'intero territorio regionale;

È tenuto assolutamente necessario ristare tutti gli strumenti utili al fine di un significativo incremento dell'attuale percentuale di raccolta differenziata;

Considerato, altresì, che risulta necessario che i Sindaci presentino un cronico programma dettagliato sulle attività da attuare immediatamente al fine di incrementare le percentuali di raccolta differenziata secondo quanto disposto dalla normativa vigente;

Visti gli obiettivi di R.D. fissati dall'art. 203 del D. Lgs. n. 152/2006 e dalla L.R. n. 9/2010;

Constatato che:

- l'ordinamento giuridico vigente ed in particolare la legge 24.11.1981 n. 689 e l'art.7 bis del D.Lgs. 26/7/2000, consente di applicare sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti che si rendono responsabili di violazioni degli obblighi imposti dai Comuni, salva che la condotta contestata è un'infrazione di maggiore responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, per cui trovano applicazione specifiche disposizioni di legge;
- l'abbandono o il rifiuto incontrollato di rifiuti sul suolo ad opera di qualsivoglia soggetto resta vietato ai sensi dell'art. 674 c.p., e degli artt. 192 e 255 del D.Lgs. n. 152/2006 e sanzionato secondo le modalità ivi previste;

Ritenuto opportuno segnalare, vista la grave situazione igienico-sanitaria in caso di emergenza rifiuti, che sono preposti alla verifica del rispetto dei provvedimenti di carattere ambientale, come ad esempio la presente ordinanza, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli Agenti di Polizia, gli altri soggetti preposti al controllo del territorio, nonché tutti i soggetti cui è attribuita la competenza di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate dall'art. 15 della Legge n.689/1981;

Ritenuto che le deroghe previste dal presente provvedimento, con la iniziativa in corso di esecuzione, ovvero la previsione di attuazione nel piano strategico sopra specificato, appaiono imposte dall'eccezionale ed urgente necessità di scongiurare compromissione della salute umana e dell'ambiente, precludendosi la possibilità di provvedere altrimenti;

Considerato che è essenziale procedere ad una riforma parziale, con modificazioni, degli effetti di cui alle ordinanze nn. 14 e 15/Rif del 1 dicembre 2017 e a emanare disposizioni per l'incremento della raccolta differenziata al fine di evitare che possa determinarsi una interruzione del pubblico servizio e conseguenti criticità igienico-sanitarie;

Ordinanza n. 2/10/2018

Quanto qui contenuto è speciale favore di esenzione dai rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle zone del campo di intervento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Restano applicabili le art. 191 comma 9 del D. Lgs. 152/2006 della G. L. n. 10/11/1997 e allegato 2017 e 15/201411 dicembre 2017. E' vietata ogni forma di pubblicazione.

Considerato che allo stato non si può provvedere altrimenti,


ORDINA

Articolo 1

(Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti per garantire il corretto smaltimento dei rifiuti sul territorio regionale - nuova parziale dell'O.P.R.S. n. 14/Rif/2017)

- 1) Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 17 della comma 4 del D.Lgs. 152/2006 per le motivazioni di cui in premessa - per il periodo dal 1° marzo 2018 fino al 31 maggio 2018 - il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti, reiterando, parzialmente, l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 14/Rif del 1° dicembre 2017 al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere dell'ARPA Sicilia trasmesso con nota prot. n. 10310 del 28 febbraio 2018 e delle ASP componenti per territorio come richiamati in precedenza ed in generale le reitera degli effetti di cui alle seguenti ordinanze che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- a) Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10/Rif del 20 luglio 2016 "Ricorso straordinario ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle aree del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Piano di autorizzazione impianto di biostabilizzazione" (Gestore: Catanzaro Costruzioni s.r.l.);
- b) Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 15/Rif del 25 luglio 2016 "Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle aree del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Piano di autorizzazione impianto mobile di tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati e successiva biostabilizzazione della frazione organica. Reitero con integrazioni della ordinanza n. 8/Rif del 15 luglio 2016" (Gestore: Ecomambiente Italia s.r.l.);
- c) Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18/Rif del 4 agosto 2016 "Piano straordinario di aumento del potenziale del trattamento meccanico del trito vagliatore autorizzato in forza della ordinanza n. 10/Rif del 20 luglio 2016. Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle aree del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti" (Gestore: Catanzaro Costruzioni s.r.l.);
- d) Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21/Rif del 31 agosto 2016 "Piano straordinario di aumento del potenziale del trattamento di biostabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati già autorizzato in forza della ordinanza n. 10/Rif del 20 luglio 2016. Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle aree del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti" (Gestore: Catanzaro Costruzioni s.r.l.);
- e) Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 22/Rif del 30 settembre 2016 "Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle aree del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitero: art. 10 della Ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016 e ordinanza n. 14/Rif del 28 luglio 2016" (Gestore: Trapani Servizi s.p.a.);
- f) Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 15/Rif del 8 novembre 2016 "Piano di autorizzazione straordinario in emergenza della campagna di un impianto mobile per la

Catanzaro 21/09/2017.

Al ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle aree del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, Reitero parzialmente l'Ordinanza 4 del D. Lgs. 152/2006 della Ordinanza 14/Rif del 1° dicembre 2017 e 15/Rif del 15 luglio 2016. Distribuzione per l'informazione dei cittadini. 

autorizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301). Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Integrazione ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 15/Rif del 29 luglio 2016" (Gestore: Ecoambiente Italia s.r.l.);

g) *Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 29/Rif del 21 dicembre 2016 "Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Integrazione ordinanza n. 19/Rif/2016 e n. 21/Rif/2016 retterate con ordinanza n. 26/Rif/2016. Modifiche ed integrazioni alla ordinanza n. 19/Rif/2016" (Gestore: Catauro Costruzioni s.r.l.);*

h) *Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 11/Rif del 29 settembre 2017 "Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Autorizzazione temporanea all'esercizio dell'impianto di pretrattamento sito presso la discarica in località "Cava dei Medici" - Ragusa" (Gestore: ATO Ragusa Ambiente S.p.A.);*

- 2) I Soggetti gestori Catauro Costruzioni s.r.l., Ecoambiente Italia s.r.l., RAP s.p.a., Trapani Servizi s.p.a. devono immediatamente definire gli adempimenti necessari al superamento del ricorso all'art. 18 del D.Lgs. n. 152/2006 nella considerazione che le rispettive Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 10/Rif/2016, 18/Rif/2016 e 21/Rif/2016, 15/Rif/2016 e 25/Rif/2016, 17/Rif/2016 e 22/Rif/2016, 22/Rif/2016 non possono essere reiterate oltre la data del 31.05.2018, previa nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0000765 del 11.01.2018.

Articolo 2

Finalità operativa delle Società di Regolamentazione Rifiuti - Rientro in Ordinario - rettera parziale e con modifiche dell'O.P.R.S. n. 15/Rif(2017)

- 1) Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, per le realizzazioni di cui in premessa, per il periodo dal 1° marzo 2018 sino al 31 maggio 2018, al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale e, soprattutto, nel rispetto dei principi costituzionali di riparto delle competenze tra regione ed enti locali e del principio di leale collaborazione fra enti, si reitera parziale e con modifiche della speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana e gli effetti dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 15/Rif dell'1 dicembre 2017 al fine di consentire l'immediata attuazione del modello di gestione integrato dei rifiuti di cui alla legge regionale n. 9/2010, superare le inadempienze degli enti locali al fine dell'avvio delle strutture d'ambito e preservare i territori comunali da vuoti organizzativi e gestionali del sistema dei rifiuti che determinano crisi igienico-sanitarie;
- 2) Il commissario Straordinario nominato nella SRR "Catania e Provincia Sud" cessa l'incarico di cui all'art. 6 del Decreto Presidenziale n. 524/2017 e il mandato di Legale rappresentante cessa e non oltre il 31 maggio 2018. Inderogabilmente, entro la predetta data il Commissario Straordinario dovrà provvedere agli adempimenti funzionali necessari alla ricostituzione degli organi da decidere;
- 3) I commissari Straordinari nominati nelle Società di Regolamentazione Rifiuti "Ragusa Provincia", "Palermo Area Metropolitana", "Palermo Provincia Est", "Palermo Provincia Ovest" e "Trapani Provincia Sud" proseguono le attività di cui all'art. 1, comma 2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 15/Rif dell'1 dicembre 2017 e cessano il mandato di Legale rappresentante della rispettiva Società entro e non oltre il 31 maggio 2018. Inderogabilmente, entro la predetta data il Commissario Straordinario dovrà provvedere agli adempimenti funzionali necessari alla

Ordinanza n. 26/Rif/2016

Rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301). Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Integrazione ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 15/Rif del 29 luglio 2016" (Gestore: Ecoambiente Italia s.r.l.);

ricostituzione degli organi fatti decadere, i Commissari Straordinari nominati nelle SRR "Agrigento Provincia", "Palermo Area Metropolitana" e "Palermo Provincia Est" proseguiranno, ai sensi degli artt. 3, comma 1, art. 4 comma 2 e art. 17 comma 2 del Decreto Presidenziale n. 260/2017, a garantire la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui al successivo art. 3 comma 1 nei modi e nei termini ivi previsti.

- 4) Il Commissario Straordinario della S.R.R. "Messina Isola Eolie" che ha concluso il mandato deve predisporre tutti gli atti per la cessazione dell'incarico entro il 15 marzo 2018.
- 5) Il Servizio 5 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, previa attività istruttoria, dovrà, entro il 31 marzo 2018, provvedere all'avvio del procedimento di diffida nei confronti:
 - a. di tutte le SRR che non hanno adempiuto ai compiti e alle funzioni di cui all'art. 14 comma 1, lett. b) - c), d) della L.R. 9/2010;
 - b. degli Enti Locali che, pur avendo avuto approvato dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in forma singoli o associata, il Piano di intervento ai sensi della Legge regionale n. 3/2013 o, comunque, resosi efficaci ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2818 del 2 febbraio 2017, non hanno ancora avviato le procedure di gara presso le UREGA territoriali.
- 6) L'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, previa attività istruttoria, dovrà, entro il 31 marzo 2018, provvedere all'avvio del procedimento di diffida nei confronti degli Enti Locali che hanno violato gli adempimenti di cui all'art. 14, comma 1, lett. a) e b) della L.R. 9/2010.
- 7) Agli esiti delle verifiche e diffide di cui ai superiori commi 6) lettera a) e comma 7) si procederà con la nomina di Commissari Straordinari in conformità all'art. 14, comma 1, 2 e 4 della L.R. 9/2010. In relazione al comma 6 lettera b) si provvederà alla nomina di Commissari ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 9/2010.
- 8) I commissari straordinari nominati ex art. 14 della L.R. n. 9/2010, ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza nonché delle attività previste dalla Legge regionale n. 9/2010, potranno avvalersi - in deroga all'art. 7, comma 9 della Legge regionale n. 9/2010 - delle professionalità del personale dipendente delle società e consorzi d'ambito esteseati, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento di dette funzioni e, comunque, entro i limiti temporali dei decessi o passaggio di detto personale nella SRR. Detto passaggio deve essere svolto nell'osservanza delle procedure di informazione e consultazione delle organizzazioni sindacali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- 9) Per specifiche attività tecnico-amministrative, i commissari straordinari delle SRR, ai fini dello svolgimento del loro mandato e in presenza di comprovate esigenze, possono stipulare convenzioni con altre Pubbliche Amministrazioni e con società a totale partecipazione pubblica al fine di l'utilizzo di personale dipendente avente comprovata esperienza e competenza, in applicazione al principio di leale collaborazione tra Enti.
- 10) I Comuni sari straordinari, in caso di passaggio di gestione al nuovo soggetto gestore affidatario del servizio, dovranno vigilare ed eventualmente in caso di violazioni, segnalare all'Autorità competente, il rispetto di quanto previsto in materia di personale dalla L.R. n. 9/2010 e dall'art. 202, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006.
- 11) Al fine di monitorare, migliorare e potenziare il servizio di raccolta differenziata in ogni Comune, la obbligazione organica delle SRR potrà prevedere che il personale tecnico-amministrativo necessario al funzionamento dei comuni eventualmente costituiti in ARO ai sensi dell'art. 5 comma 2 bis della L.R. n. 9/2010 e, qualora, venga utilizzato dagli stessi Enti locali per i servizi di cui al presente comma. Tale personale rimane in carico alle SRR e può essere trasferito al Comune, tramite apposita protocollo d'intesa, per attività connesse alla stessa SRR (controllo e gestione servizio, definizione

Ordinanza n. 2818/2017

Recepimento a speciali forme di garanzia del rifiuto nel territorio della Regione Siciliana nella sede di lavoro in pubblica sede, della gestione del servizio rifiuti, come previsto dal art. 191 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 delle successive modifiche del 1 dicembre 2017 e i art. 1 del D. Lgs. n. 152/2006 per l'attuazione della direttiva 2008/98/CE.

tariffa, strategia raccolta differenziata e servizi) per le finalità di cui all'art. 6 della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.

- 2) **Gli oneri per il personale tecnico-amministrativo utilizzato per il funzionamento delle SRR, e per il personale utilizzato presso i comuni soci secondo quanto disciplinato al precedente comma, parzialmente o per l'intero orario contrattuale, vengono riconosciuti dal Comune alla SRR e da questa al dipendente sulla base dell'effettivo utilizzo da parte dell'Ente locale e dovranno trovare copertura finanziaria nella quota di piano economico-finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi del comma 2, lett. c) dell'art. 4 della legge della Regione Siciliana n. 9/2010.**

Articolo 3

(Garanzia della continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti)

- 1) **I commissari straordinari delle SRR "Ragusa Provincia", "Palermo Area Metropolitana", "Palermo Provincia Est" nonché quelli nominati per i compiti e le funzioni di cui agli art. 1 comma 2 (SRR Messina Area Metropolitana); art. 14 comma 2 (SRR Agrigento Provincia Est), art. 11 comma 2 (SRR Agrigento Provincia Ovest) del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 526/2017 - art. 1 comma 3 (SRR Enna Provincia) del D.P. n. 511/2018, devono garantire per il periodo necessario e, comunque, non oltre il termine di durata della presente Ordinanza (31 maggio 2018) di cui all'art. 2 comma 1, la continuità del servizio di gestione integrata nei comuni afferenti la SRR, in deroga ai termini di cui all'art. 19 comma 2-bis della Legge regionale n. 9/2010 e secondo i termini e le modalità disciplinate nel relativo decreto di nomina del Presidente della Regione Siciliana, al fine di garantire la prosecuzione del servizio di gestione dei rifiuti nell'intero territorio regionale ed evitare il determinarsi di crisi igienico-sanitarie.**
- 2) **Il commissario straordinario, nell'espletamento della propria attività, potrà avvalersi delle strutture e degli organi in atto esistenti ovvero dell'risorse umane, strumentali e del legale rappresentante delle società e consorzi d'ambito esistenti, sino al loro definitivo passaggio nelle SRR. Ove, in fase di attuazione della presente ordinanza, fosse inesistente o insufficiente la struttura tecnico-amministrativa delle società e consorzi d'ambito esistenti, il Commissario Straordinario potrà attivare le procedure di cui al precedente articolo 2, comma 9.**
- 3) **Il commissario straordinario, al fine di garantire la continuità del servizio, acquisisce l'intera struttura organizzativa della società o consorzio d'ambito cui dovrà essere mantenuta inalterata sia per le attrezzature, per i mezzi, le attrezzature, ecc. nonché per il personale e l'organizzazione tecnica amministrativa al fine di evitare vuoti organizzativi e gestionali, raccomandando al contempo possibili interruzioni di pubblico servizio.**
- 4) **Nel territorio d'ambito in cui sono cessati i commissari o cessano nei tempi e nei modi sopra previsti, in deroga alle modalità e procedure di cui all'art. 6 della Legge Regionale n. 7/2011 ed ai termini di affidamento, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti provvede alla nomina di Commissari ad Acta, in caso di necessità ed urgenza, al fine di consentire l'adempimento di quanto disposto con la presente Ordinanza.**
- 5) **Al fine di evitare interruzione del pubblico servizio di gestione integrata dei rifiuti, delle attività connesse alla gestione commissariale, nonché a quelle di funzionamento tecnico-amministrativo delle SRR, per gli interventi sostanziali regionali finalizzati al recupero delle somme dovute dai Comuni per le citate attività, i Commissari Straordinari sono onerati di trasmettere al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, entro il 15 marzo 2018, un prospetto della situazione debitoria distinta per singolo Ente locale nei confronti sia della SRR, sia della Società d'Ambito in liquidazione - Gestione Commissariale.**

Ordinanza n. 289/2018

Il presente documento è in corso di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle forme del sistema di gestione delle gestioni dei rifiuti assegnato dal Comune, in attesa possibile di art. 191 comma 4 del D. L. n. 112/2008 della Ordinanza Policy di 1 dicembre 2017 e 15/10/17 di 1 dicembre 2017. Disposizione del Parlamento di cui la raccolta differenziata.

- 6) Sulla base del progetto di cui al comma precedente, si procederà, anche in deroga al termine e alle procedure di diritto, nei confronti degli Enti locali inadempienti alla nomina di Commissari ad Acta ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n.7/2011.
- 7) Gli effetti dei decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 526 del 9 marzo 2017 e n. 511 del 16 gennaio 2018 sono restanti sino a successivo decreto del Presidente della Regione Siciliana; ciò nei limiti dei termini di efficacia del commissariamento previsti nel presente provvedimento.

Articolo 4

(Misure urgenti e straordinarie per incrementare la raccolta differenziata nel territorio della Regione Siciliana)

- 1) Al fine di utilizzare ogni azione utile all'incremento delle percentuali di raccolta differenziata ed assicurare le attività di controllo finalizzate alla verifica del raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori, i Comuni dovranno esercitare pienamente le competenze di cui all'art. 4 della L.R. n. 9/2011 e valutare la possibilità di assegnare in via prioritaria il Corpo di Polizia Municipale al controllo del servizio di raccolta differenziata e dei fenomeni di abbandono dei rifiuti, avvalendosi altresì della collaborazione di operatori ambientali volontari idoneamente formati.
- 2) I Comuni dovranno trasmettere entro il 31.03.2018 al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti le seguenti informazioni relative a:
- lo stato di attuazione del piano ARO o altre modalità previste per la gestione del servizio rifiuti;
 - il gestore del servizio e le modalità di affidamento e di gestione del servizio per ogni zona (porta a porta, raccolta di prossimità, cassonetti, etc.);
 - le convenzioni stipulate con i consorzi di filiera, i consorzi maturati, quelli fatturati e quelli effettivamente in corso del vari Consorzi di filiera del CONAI e/o da terzi;
 - l'elenco delle piattaforme convenzionate per il conferimento dei materiali riciclabili e costi del conferimento dei singoli materiali;
 - i controlli svolti sul servizio e le penali applicate;
 - Piano economico-finanziario della TARI degli anni 2015/2016/2017 e il grado di riscossione degli ultimi cinque anni della Tariffa, specificando le percentuali per le utenze domestiche e non domestiche.
- 3) I Sindaci dei comuni che non svolgono un efficace servizio di Raccolta differenziata e consegnano basse percentuali di R.D. inferiori alle percentuali minime di legge del 65%, sono obbligati entro il 31 marzo 2018 a valutare e ad attivare ogni azione utile, anche ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs n. 152/2006 e degli artt. 52 e 54 del TUEL, per incrementare le percentuali di raccolta differenziata per esempio attraverso, nella ricorrenza della fattispecie, le modalità di raccolta, porta a porta, districando i cassonetti stradali e attivando centri comunitari di raccolta;
- 4) Tutti i Comuni, dovranno avviare entro il 31 marzo 2018 specifici interventi riguardanti l'incremento delle percentuali di raccolta differenziata di specifiche tipologie di rifiuti facilmente intercettabili quali ad esempio:
- raccolta della frazione organica e degli imballaggi in carta/cartone presso i mercati all'ingrosso, mercati settimanali e presso tutte le utenze non domestiche;
 - raccolta degli sfalci di giardini del verde pubblico e privato, con individuazione di apposita area del territorio comunale dedicata; controlli della Polizia Municipale e divieto esplicito di smaltirli

Giulianova, 20/03/2018

Espresso autorizzatorio spedito in base di gestione del rifiuto nel territorio della Regione Siciliana nelle forme del numero di ordinazione in un sistema del titolo
 Organismo del Rifiuto. Istituto provinciale di cui. D.L. n. 152/2006 delle Disposizioni NDR del 11 dicembre 2017 e 15/01/2018 del 1 dicembre 2017.
 Bagnoli, 10/03/2018 per l'incremento della raccolta differenziata.

in discarica con controlli a campione anche in fase di conferimento diretto da parte dei cittadini al servizio pubblico;

- * raccolta dedicata per i rifiuti ingombranti e pericolosi, con particolare attenzione alla frazione del legno con divieto di conferimento in discarica e con controlli a campione anche in fase di conferimento diretto da parte dei cittadini al servizio pubblico.

Articolo 5 *(Ulteriori disposizioni)*

- 1) Le Società e i consorzi d'ambito posti in liquidazione, titolari di autorizzazioni di impianti non più in esenzia per i quali sono previste per legge somme in accantonamento (recupero ambientale, polizze, gestioni post-operative, ecc.) dovranno trasmettere, entro il 31 marzo 2018, al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti un prospetto riepilogativo delle risorse economiche previste nei relativi piani economico-finanziari di ciascun impianto e poste a garanzia degli adempimenti di legge.
- 2) I Comuni già titolari di gestione di impianti non più in esercizio aventi l'obbligo di accantonare somme durante il periodo di gestione operativa (recupero ambientale, polizze, gestioni post-operative, ecc.) dovranno trasmettere, entro il 31 marzo 2018, al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti un prospetto riepilogativo delle risorse economiche previste nei relativi piani economico-finanziari di ciascun impianto e accantonate durante il periodo di rispettiva gestione a garanzia degli adempimenti di legge.

Articolo 6 *(Altri adempimenti straordinari)*

- 1) Considerata la grave carenza impiantistica, al fine di conseguire le finalità della presente ordinanza, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, l'ARPA Sicilia, le ASP, i liberi Consorzi dei Comuni e le Città metropolitane e tutti gli altri organi ed uffici preposti a dare pareri e rilasciare nullatenza dovranno prioritariamente procedere per il rilascio di nuove autorizzazioni, rinnovi o modifiche relative ad impianti di pretrattamento (trascoraggiatura, recupero e dissabbiatura) di rifiuti urbani indifferenziati, fissi e/o mobili; smaltimento finale e impianti di trattamento della frazione differenziata ed organica in particolare.
- 2) L'ARPA Sicilia, le ASP, le Città Metropolitane e i Liberi Consorzi Comunali assicurano il supporto per le attività di monitoraggio ed elaborazione dei dati sui rifiuti e per l'assistenza specialistica per la definizione di piani e azioni operative finalizzate alla più efficace attuazione della presente ordinanza.

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza con effetto di notifica:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- al Presidente dell'ANAC - Autorità Nazionale Anti-Corruzione;
- al Ministro della Salute;
- al Ministro delle Attività produttive;
- al Ministro dell'Economia;

Ordinanza n. 264/2018

Alcune disposizioni applicative del presente Ordinanza sono contenute nel Protocollo di Intesa sottoscritto dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, dall'ARPA Sicilia, dalle ASP, dai liberi Consorzi Comunali e dalle Città metropolitane, ai sensi dell'art. 191 comma 5 del D. Lgs. 112/2008 (dalla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 7 dicembre 2017) e l'art. 1 del D. Lgs. 112/2008 (dalla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 7 dicembre 2017).

- al Capo della Protezione Civile Nazionale;
- alle Prefetture della Regione Siciliana;
- all'Assessore Regionale delle Autonomie Locali;
- all'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- alla Direzione Generale dell'ARPA con effetto di notifica anche per tutte le Strutture Territoriali;
- alle ASP di tutti le Province;
- alle Città Metropolitane e a tutti i Liberi Consorzi Comuni della Regione Siciliana, con cuore di notificare ai Comuni afferenti al rispettivo Ambito Territoriale;
- alle Società e Consorzi d'ambito, con effetto di notifica ai Comuni afferenti il rispettivo Ambito Territoriale;
- alle S.R.L. presenti nel territorio della Regione Siciliana;
- alle CCLAA del territorio regionale;
- ai Gestori IPPC Sicilia Trasporti s.r.l., Caturano Costruzioni s.r.l., Tempore Servizi S.p.A., ATO Ambiente CL2; ATO RAGUSA Ambiente S.p.A., RAP S.p.A., ATO PA6 Ato Madonie Ambiente S.p.A.; SOGER S.p.A.; Ecoambiente Italia S.p.A., Oikosipia;
- a tutti gli altri Enti coinvolti dagli effetti della presente ordinanza.


La pubblicazione sul sito web del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha in ogni caso valore di notifica legale.

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso di primo grado al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.



Il Presidente
MUSUMECI



Ordinanza n. 200/2018

Recepito trattamento di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle zone del piano di ordinamento gestione dei rifiuti
 Direzione del Rifiuti - Settore Rifiuti - art. 6, 191 comma 4 del R.L. n. 152/2006 della Commissione (MIR) del 1 dicembre 2017 e (SMR) del 1 dicembre 2017.
 Designazione per l'incarico della Regione Siciliana.



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Ordinanza n. 2/Rif dell'8 marzo 2018

Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Integrazioni alla Ordinanza n. 2/Rif del 28 febbraio 2018.

Il Presidente della Regione

Vista l'Ordinanza n. 02/Rif del 28 febbraio 2018 "Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reiterata parziale ex art. 191 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 delle Ordinanze 14/Rif del 1 dicembre 2017 e 15/Rif del 1 dicembre 2017. Disposizioni per l'incremento della Raccolta differenziata le cui premesse si intendono qui integralmente richiamate.

Considerato che su parte del territorio regionale si è venuta a creare una situazione di grave criticità con pesanti ricadute sull'igiene e la salute pubblica a causa della riduzione e/o sospensione dei conferimenti dei rifiuti indifferenziati presso alcuni impianti di trattamento finale del rifiuto per le motivazioni indicate nelle note pervenute da parte dei gestori che di seguito si riportano;

Vista la nota prott. n. 168 del 2 marzo 2018 e 193 del 3 marzo 2018 della Società Catanzaro Costruzioni srl con la quale il gestore dell'impianto di Siculiana chiede, alla luce del parere Arpa n. 10310 del 28 febbraio 2018 urgenti chiarimenti sui criteri di abbattimento dell'IRDP da adottare per l'abbandonamento dei rifiuti e dei tempi di maturazione annunciando che dalla data del 06 marzo 2018 avrebbe interrotto il servizio di smaltimento dei rifiuti svolto in favore dei Comuni;

Vista la prot. n. 8851 del 2 marzo 2018 della Società Sicula Trasporti srl chiede urgenti chiarimenti sull'ammissibilità in discarica della frazione organica biostabilizzata comunicando altresì che a decorrere dall'08 marzo 2018 avrebbe ridotto i quantitativi di rifiuti indifferenziati conferiti dai Comuni presso l'impianto;

Vista la nota dell'Arpa prot. n. 11099 del 2 marzo 2018 con la quale, in riscontro alla nota della Società Catanzaro Costruzioni srl, precisa tra l'altro che è prerogativa dell'Autorità Competente individuare il criterio di cui alla lettera g) della tabella 5 del D.M. 27 settembre 2010 e stabilire l'entità della riduzione dell'IRDP "prima del conferimento in discarica in funzione del verificarsi di condizioni particolari di non completa attuazione di quanto indicato nei Piani Regionali riguardo agli obiettivi di

Ordinanza n. 2/Rif/2018

Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Integrazioni all'Ordinanza n. 2/Rif del 28 febbraio 2018.

raccolta differenziata e alla dotazione di infrastrutture di trattamento finalizzate a garantire il pretrattamento adeguato dei rifiuti urbani da smaltire in discarica;

Viste le segnalazioni di diversi comuni dell'isola che hanno lamentato la grave situazione igienico sanitaria a seguito della chiusura della discarica di Siculiana (tra le altre la nota del Comune di Mazara del Vallo n. 19292 del 7 marzo 2018);

Visti la nota della SRR Agrigento Provincia Est che ai pari di tanti altri comuni ha rilevato la situazione altamente critica ed emergenziale per la sospensione dei conferimenti della società Catanzaro emergenziale e la grave situazione igienico sanitaria determinatisi per quanto sopra;

Considerato che:

- i disagi sopra indicati si sono verificati successivamente alla emissione dell'Ordinanza n. 2/Rif del 28 febbraio 2018, reitera di precedenti Ordinanze ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. la quale non ha potuto prevedere deroghe al valore dell'IRDP in quanto che l'ARPA con il parere prot. n. 10310 del 28 febbraio 2018 ha espressamente indicato il rispetto del valore di IRDP non superiore a 1000 mgO₂/Kg¹SVh¹ per facendo salvo "le prescrizioni dettate nel contesto dei precedenti pareri rilasciati o ulteriori indicazioni da parte dell'Autorità competente";
- l'ordinanza n. 2/Rif/2018 reiterata con tale prescrizioni ha dato luogo al comportamento sopra evidenziato da parte di alcuni gestori di impianti per il trattamento finale dei rifiuti non differenziati;
- la causa scatenante della situazione emergenziale è dovuta alle notevoli quantità di rifiuto indifferenziato che i Comuni conferiscono in discarica causato a sua volta dalla omessa o inefficiente raccolta differenziata;
- nonostante i Comuni siano stati diffidati e in ultimo con l'Ordinanza n. 2/Rif/2018 sono state previste misure urgenti e straordinarie per l'incremento della Raccolta Differenziata nel territorio della Regione Siciliana ma che comunque risulta necessario un limitato periodo transitorio necessario all'incremento delle percentuali di raccolta differenziata;

Atteso che tali provvedimenti di urgenza necessari per superare l'attuale fase critica emergenziale dovranno comunque essere eccezionali, straordinari e limitati nel tempo necessario affinché i Comuni del territorio regionale si adeguino alle norme in materia di Raccolta Differenziata riducendo quindi i quantitativi dei rifiuti non differenziati oggi conferiti in discarica;

Vista la problematica insorta relativa ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, nonché le incertezze del quadro normativo, come risultanti dalla Circolare MATTM - Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento - prot. n. 0017669 del 14 dicembre 2017 per l'applicazione dell'art. 6 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 27 settembre 2010: "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del MATT del 03 agosto 2015" e dalla nota ISPRA avente ad oggetto: "Nota su circolare della Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento prot. n. 0017669 del 14 dicembre 2017 per l'applicazione dell'art. 5 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del MATT del 03 agosto 2015)";

Ritenuto necessario istituire a tal uopo apposito tavolo tecnico permanente con ARPA Sicilia, ASP, Assessorato Regionale della Salute-Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, Assessorato Territorio ed Ambiente-Dipartimento dell'Ambiente coordinato dal Dirigente del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

Visti;

- il comma 1 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che "(...) qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il

Ordinanza n. 2/Rif/2018

Ricorre l'incarico a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana sulle norme del Decreto in ordine alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, integrazioni all'Ordinanza n. 2/Rif del 28 febbraio 2018.

Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente";

- ♦ il comma 2 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che "(...) il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di biabile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrusione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini";
- il comma 3 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 che testualmente recita: "Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali";
- il comma 4 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che le ordinanze contingibili ed urgenti (...) di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini";
- l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 13/Rif del 1° dicembre 2017 emanata d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al cui art. 3 prevede esplicite misure straordinarie relative al trattamento di biostabilizzazione dei rifiuti indifferenziati;

Ritenuta imprescindibile ed inderogabile, in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione, la necessità, non potendo altrimenti provvedere, di ricorrere all'emissione, per un periodo determinato, di una ordinanza contingibile ed urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, che consente l'attuazione in deroga, alle normative vigenti (nei termini che verranno di seguito specificati), dei provvedimenti intrapresi o necessari a garantire la gestione del sistema dei rifiuti nell'intero territorio regionale;

Considerato altresì, che risulta necessario che i Comuni adottino le azioni specificate all'art. 4 dell'Ordinanza n. 02/Rif/2018 atto ad incrementare le percentuali di raccolta differenziata e che a tal fine devono assumere impegno formale presentando un dettagliato cronoprogramma alla competente SRK di appartenenza e al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

Considerato che:

- è essenziale procedere alla parziale integrazione dell'Ordinanza n. 2/Rif del 28 febbraio 2018 prevedendo le modalità per la gestione del rifiuto indifferenziato;
- l'attuale stato del ciclo integrato dei rifiuti è tale che occorre assumere ogni consentita azione nei confronti dei soggetti responsabili della gestione integrata dei rifiuti e in particolare per l'innalzamento delle percentuali di raccolta differenziata al fine di abbattere il conferimento degli stessi presso i siti di discarica attualmente in esercizio;
- sul territorio della Regione Siciliana continua ad essere acuita la situazione di deficit nell'impiantistica regionale, tra l'altro manifestata al Governo nazionale, sfociata in una grave carenza di capacità di abbancamento in discarica indotta sostanzialmente dal basso livello di raccolta differenziata nei Comuni della Regione;

Ordinanza n. 30/Rif/2018

Divieto temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti sul territorio della Regione Siciliana nelle aree del riporto in ossequio della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Integrata con l'Ordinanza n. 2/Rif del 28 febbraio 2018.

- la Regione Siciliana nell'ambito dell'attività di programmazione si pone l'obiettivo di migliorare la dotazione impiantistica a supporto dei processi di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti prima dell'abbancamento in discarica;
- al fine di conseguire la finalità della presente ordinanza, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti darà priorità alle procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni, rinnovi e/o modifiche relative a impianti di pretrattamento (riciclovaghiatura, recupero e biostabilizzazione) di rifiuti urbani indifferenziati, fissi e/o mobili, smaltimento finale e impianti di trattamento della frazione differenziata ed organica;
- i servizi di raccolta dovranno altresì tendere agli obiettivi di riduzione percentuale dei quantitativi dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RSI) conferiti in discarica pari alla percentuale di miglioramento raggiunta per la raccolta differenziata;
- dovrà conseguirsi progressiva riduzione dei quantitativi pro-capite annui per abitante dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) da conferire in discarica;
- le specifiche circostanze che di fatto caratterizzano la gestione dei rifiuti nell'attuale contesto emergenziale regionale con particolare riguardo alla composizione merceologica del rifiuto indifferenziato, alla bassa percentuale di raccolta differenziata raggiunta, alla carenza dotazione di infrastrutture di trattamento e alla non completa attuazione del programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica di cui all'art. 5 del D.Lgs. 36/2003;
- al fine di fronteggiare la situazione emergenziale sono state avviate le procedure tecnico-amministrative per l'avvio dei rifiuti fuori dal territorio regionale.

Visti:

- la nota prot. n. 8704 dell'1 marzo 2018 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha richiesto ad ARPA Sicilia e all'ASP Provinciale di Palermo l'emissione dei pareri tecnico-sanitari ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 al fine di poter emettere un provvedimento ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 da parte del Presidente della Regione Siciliana in merito alla ricorrenza dell'Ordinanza n. 17/Rif del 2 agosto 2016 e 20/Rif del 31 agosto 2016;
- il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato da ARPA Sicilia, trasmesso con nota prot. n. 0012009 dell'08 marzo 2018 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e a cui si fa espresso rinvio per le prescrizioni inerenti i singoli impianti;
- il precedente parere favorevole trasmesso dalla ASP di Palermo con nota prot. n. 539 del 26 febbraio 2018, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la nota trasmessa dalla ASP di Palermo prot. n. 620 dell'8 marzo 2018 con la quale comunica di aver richiesto ulteriore documentazione in merito al procedimento di cui alla nota prot. n. 8704 dell'1 marzo 2018;
- la nota prot. n. 9821 dell'8 marzo 2018 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha trasmesso lo schema di Ordinanza contingibile e urgente avente ad oggetto: " *Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Integrazioni alla Ordinanza n. 2/Rif del 28 febbraio 2018*" richiedendo contestualmente il rilascio di apposito parere e/o posizione di competenza per consentire al Presidente della Regione Siciliana l'emissione di una nuova Ordinanza presidenziale riguardante l'attività straordinaria per la gestione integrata del rifiuto indifferenziato;
- il parere favorevole rilasciato da ARPA Sicilia, assunto al ns. prot. n. 9823 dell'8 marzo 2018 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e a cui si fa espresso rinvio;

Ordinanza n. 2/03/2018

Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Integrazioni all'Ordinanza n. 2/Rif del 28 febbraio 2018.

Considerato che allo stato attuale non si può provvedere altrimenti alle attuali situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente,

ORDINA

Articolo 1

(Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti per garantire il corretto smaltimento dei rifiuti sul territorio regionale – reitera parziale dell'O.P.R.S. n. 14/Rif/2017 - Integrazione)

- 1) Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 per le motivazioni di cui in premessa - per il periodo dall'8 marzo 2018 sino al 31 maggio 2018 - il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti, reiterando le Ordinanze n. 17/Rif del 2 agosto 2016 e 20/Rif del 31 agosto 2016 contenute nell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 14/Rif del 1 dicembre 2017 al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere dell'AEPa Sicilia trasmesso con nota prot. n. 12003 dell'8 marzo 2018 e dell'ASP competente come sopra richiamati in precedenza ed in particolare la reitera degli effetti di cui alle seguenti ordinanze che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 17/Rif del 2 agosto 2016 "Piano di autorizzazione straordinario in emergenza della campagna di un impianto mobile per la ritrovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301) e successiva biostabilizzazione della frazione organica presso l'AlA di maturazione dell'impianto TMB della piattaforma di Bellolampo. Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; (soggetto gestore RAP S.p.A.)
 - Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 20/Rif del 31 agosto 2016 "Piano di autorizzazione straordinario in emergenza della campagna di un impianto mobile per la ritrovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301) e successiva biostabilizzazione della frazione organica presso l'impianto TMB della piattaforma di Bellolampo. Integrazione Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 17/Rif del 2 agosto 2016" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; (soggetto gestore RAP S.p.A.)
- 2) L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo decorre dal rilascio del parere, qualora favorevole, da parte dell'ASP competente a seguito dell'ulteriore documentazione richiesta dalla stessa con nota n. 620 dell'8 marzo 2018 e che sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con effetto di notifica anche ai fini della decorrenza dell'efficacia.

Articolo 2

(Attività straordinaria per la gestione del rifiuto indifferenziato - C.E.R. 19.05.01 - Altre disposizioni)

1. I gestori degli impianti di smaltimento in esercizio sul territorio regionale devono attivare tutte le azioni necessarie per limitare il conferimento in discarica della c.d. frazione secca dei rifiuti urbani indifferenziati e inoltre dovranno attivare progetti di stabilizzazione/interizzazione dei rifiuti al fine di renderli idonei al conferimento in discarica.

Ordinanza n. 3/Rif/2018

Ricorso temporaneo a speciale forma di gestione dei rifiuti sul territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Integrazioni all'Ordinanza n. 2/Rif del 29 febbraio 2018.

2. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con proprio decreto adottato ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2010, dovrà disciplinare le modalità e i termini di conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati dei Comuni secondo i principi di autosufficienza, prossimità e di riduzione della movimentazione dei rifiuti.
3. I rifiuti urbani indifferenziati (cosiddetti RIR), prima di essere avviati allo smaltimento, devono essere sottoposti a trattamento negli impianti TMB (trattamento meccanico biologico) già esistenti e autorizzati o in altri impianti da individuare e autorizzare (per esempio impianti mobili). Pertanto i gestori degli impianti di smaltimento in esercizio nel territorio regionale, anche con riferimento agli impianti previsti nella presente ordinanza, potranno -ai sensi di quanto previsto dalla lettera u) dell'asterisco della tabella 5, contenuta all'articolo 6, del DM 27 settembre 2010 (*Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica*) - destinare in discarica la frazione organica stabilizzata dopo un trattamento di biostabilizzazione con il codice CLR 190501, per un tempo non meno di 15 giorni. I processi di biostabilizzazione devono essere comunque idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica nel rispetto della menzionata lettera a) dell'asterisco della tabella 5, nonché delle prescrizioni del diritto dell'Unione europea, ed in particolare della direttiva 2008/98/UE e del parere motivato prot. 9026 del 14/6/2012 della Commissione inviato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/4021. Salvo quanto di seguito precisato, tale requisito è ritenuto soddisfatto da una accertata riduzione dell'IRDP almeno pari al 50%. Dove necessario, al fine di ridurre gli impatti negativi sull'ambiente nel rispetto della citata direttiva 2008/98/UE, l'autorità competente, su proposta dell'ARPA, detta prescrizioni di maggior tutela.
4. Ove il trattamento di biostabilizzazione non consegua la riduzione dell'IRDP almeno del 50%, dovrà comunque essere rispettato il valore di IRDP previsto lettera g) dell'asterisco della tabella 5, contenuta all'articolo 6, del citato DM 27 settembre 2010.
5. Le attività atte a verificare il raggiungimento delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 anche svolte in regime di autocontrollo dal soggetto gestore, dovranno essere condotte mediante la predisposizione di un piano di monitoraggio e controllo concordato con l'ARPA atto a verificare le condizioni operative dell'impianto, in conformità al protocollo di monitoraggio allegato al verbale del 27 aprile 2017 del tavolo tecnico tra Regione, ARPA e gestori degli impianti e sue eventuali modificazioni approvate con le medesime modalità di adozione. In casi particolari l'autorità competente, sentita l'ARPA, potrà dettare prescrizioni diverse al fine di ridurre gli impatti negativi sull'ambiente. In ogni caso, il gestore dovrà produrre l'omatologia del rifiuto biostabilizzato con periodicità non superiore al trimestre.
6. Il dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà costituire un tavolo tecnico permanente con ARPA Sicilia, ASP, Assessorato Regionale della Salute-Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, Assessorato Territorio ed Ambiente-Dipartimento dell'Ambiente per affrontare le criticità di cui alla presente Ordinanza che si riunirà con la cadenza necessaria e sarà coordinato dal Dirigente Generale del medesimo Dipartimento.
7. I Comuni devono altresì inviare, entro il 31 marzo 2018, un cronoprogramma delle azioni dettagliatamente specificate all'art. 4 dell'Ordinanza n. 02/Rif/2018 atte ad incrementare le percentuali di raccolta differenziata e che a tal fine devono assumere impegno formale presentando un dettagliato cronoprogramma dettagliato alla competente SRR di appartenenza e al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.
8. Al fine di abbattere i quantitativi di rifiuti indifferenziati conferiti in discarica dai Comuni e consentire all'attuale impiantistica un processo di trattamento che possa conseguire elevati valori dell'abbattimento dell'attività biologica del rifiuto da abbattere e in particolare il valore di IRDP inferiore a $1.000 \text{ mgO}_2\text{Kg}^{-1}\text{SVh}^{-1}$, tutti i Comuni del territorio regionale dovranno attuare le misure di cui all'art. 4 dell'O.P.R.S. n. 2/Rif/2018 e dovranno raggiungere, entro il 31 maggio 2018, un valore di

Ordinanza n. 306/2018

Ricevo in visione a special' forse di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nella sede del riunito in continuità della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Insegnazioni all'ordinanza n. 306/2018 del 28 febbraio 2018

raccolta differenziata pari ad almeno il 35%; il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà provvedere a contingentare il RUR da conferire in discarica nella misura massima del 70% del quantitativo totale prodotto nel periodo di riferimento.

Articolo 3

(Attività straordinaria per la gestione del rifiuto indifferenziato - C.E.R. 19 05 03 - Altre disposizioni)

1. Le disposizioni di cui all'articolo precedente trovano applicazione anche con riferimento agli impianti di biostabilizzazione, dai quali si ottengono rifiuti biostabilizzati, tuttavia individuati, nei relativi provvedimenti, in condizioni ordinarie con il CER 19 05 03.
2. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà dare priorità e celerità alle procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni, rinnovi e/o modifiche relative a impianti di prerattamento (trifovagliatura, recupero e biostabilizzazione) di rifiuti urbani indifferenziati, fissi e/o mobili, smaltimento finale e impianti di trattamento della frazione differenziata ed organica.
3. I Comuni, in forma singola o associata e le SRR oltre a garantire quanto previsto all'art. 2 comma 8 dovranno assicurare la progressiva riduzione dei quantitativi pro-capite annui per abitante dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) da conferire in discarica.
4. Al fine di dare piena attuazione alle misure di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 02/ri1 del 28 febbraio 2018 gli Enti di cui al precedente punto debbono porre in essere quanto necessario affinché sia assicurata nell'immediatezza la raccolta differenziata con separazione secco/umido.

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza con effetto di notifica:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- al Presidente dell'ANAC — Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- al Ministro della Salute;
- al Ministro delle Attività produttive;
- al Ministro dell'Economia;
- al Capo della Protezione Civile Nazionale;
- alle Prefetture della Regione Siciliana;
- all'Assessore Regionale delle Autonomie locali;
- all'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- alla Direzione Generale dell'ARPA con effetto di notifica anche per tutte le Strutture Territoriali;
- alle ASP di tutte le Province;
- alle Città Metropolitane e a tutti i Liberi Consorzi Comunali della Regione Siciliana, con onere di notificarlo ai Comuni afferenti al rispettivo Ambito Territoriale;
- alle Società e Consorzi d'ambito;
- alle S.R.R. costituite nel territorio della Regione Siciliana;
- ai Comuni del territorio regionale;
- alle CCTAA del territorio regionale;

Ordinanza n. 3/ri1/2018

Risorsa organica e speciali forme di gestione dei rifiuti sul territorio nella Regione Siciliana nelle mosse del riassetto in materia di ordinamento della gestione dei ciclo integrato dei rifiuti. Integrità all'Ordinanza n. 3/ri1 del 28 febbraio 2018.

- ai Gestori IPPC Sicilia Trasporti s.r.l., Catanzaro Costruzioni s.r.l., Trapani Servizi S.p.A., ATO Ambiente CI.2; ATO RAGUSA Ambiente S.p.A., RAP S.p.A., ATO PA6 Alte Madonie Ambiente S.p.A.; SOUEER S.p.A.; Ecoambiente Italia S.p.A.; Oikos SpA;
- a tutti gli altri Enti coinvolti dagli effetti della presente ordinanza.

La pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha in ogni caso valore di notifica legale.

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.



Il Presidente
MUSUMECI



Ordinanza n. 318/2018

Scuola superiore a gestione privata di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nella zona del centro in violazione della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Incentrata all'Ordinanza n. 2487 del 26 febbraio 2018.